

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2018/683 della Commissione, del 4 maggio 2018, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 116 del 7 maggio 2018)

Pagina 20, considerando 119:

anziché: «Per quanto riguarda una filiale di Aeolus Group (Pirelli Tyre Co., Ltd.), la Commissione non ha ricevuto i dati necessari a stabilire il prezzo all'esportazione entro il termine prestabilito. Il 23 marzo 2018 la Commissione ha informato la società che i questionari forniti dai suoi importatori collegati erano incompleti ed è stato richiesto di rivedere e ripresentare le risposte ai questionari. La società è stata informata del fatto che, in caso di mancata presentazione di informazioni complete e corrette entro il termine prestabilito, la Commissione sarebbe potuta tornare a basarsi sui fatti disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Il 4 aprile 2018 la società in questione ha fornito le risposte rivedute. Tuttavia, la Commissione le ha ritenute comunque incomplete e non ha pertanto potuto elaborarle ai fini dell'analisi del dumping e del pregiudizio. Di conseguenza, la Commissione ha stabilito il margine di dumping sulla base delle informazioni verificate pervenute dalle altre società verificate di Aeolus Group, segnatamente Aeolus Tyre e Chonche Auto Double Happiness Tyre. Aeolus Group è stato invitato ad aggiornare i dati relativi a Pirelli per la restante parte del procedimento.»

leggasi: «Per quanto riguarda Pirelli Tyre Co., Ltd., la Commissione non ha ricevuto i dati necessari a stabilire il prezzo all'esportazione entro il termine prestabilito. Il 23 marzo 2018 la Commissione ha informato la società che i questionari forniti dai suoi importatori collegati erano incompleti ed è stato richiesto di rivedere e ripresentare le risposte ai questionari. La società è stata informata del fatto che, in caso di mancata presentazione di informazioni complete e corrette entro il termine prestabilito, la Commissione sarebbe potuta tornare a basarsi sui fatti disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Il 4 aprile 2018 la società in questione ha fornito le risposte rivedute. Tuttavia, la Commissione le ha ritenute comunque incomplete e non ha pertanto potuto elaborarle ai fini dell'analisi del dumping e del pregiudizio. Di conseguenza, la Commissione ha stabilito il margine di dumping sulla base delle informazioni verificate pervenute dalle altre società verificate di Aeolus Group, segnatamente Aeolus Tyre e Chonche Auto Double Happiness Tyre. Aeolus Group è stato invitato ad aggiornare i dati relativi a Pirelli per la restante parte del procedimento.»

Pagina 45, allegato:

anziché:

«Quindao GRT Rubber Co., Ltd.	C350»
-------------------------------	-------

leggasi:

«Qingdao GRT Rubber Co., Ltd.	C350».
-------------------------------	--------

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione Europea - n. 52 del 5 luglio 2018)

18CE1630

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-071) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

